

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **140/1985** (ECLI:IT:COST:1985:140)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **03/05/1985**

Deposito del **09/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10892**

Atti decisi:

N. 140

ORDINANZA 3 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 9 maggio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 119 bis del 22 maggio 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n.

162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi con due ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 e 12 maggio 1982 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Savini Angelo ed altri e Bini Umberto, iscritte ai nn. 251 e 252 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Savini Angelo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con due identiche ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 ed il 12 maggio 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità della pena al fatto;

b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea" e ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui è consentito lo zuccheraggio dei vini;

che nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si è costituito Angelo Savini, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

considerato che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1983 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983 e nn. 149 e 227 del 1984;

che la questione sub a) è stata dichiarata manifestamente infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;

che non vengono in questa sede prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), sollevate dal Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, con ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 (r.o. 251/1982) ed il 12 maggio 1982 (r.o. n. 252/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.